



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 19 del 5 Agosto 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DOMANDE DI:

FUSIONE – SCISSIONE - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le richieste di Fusione, mutamento di denominazione sociale e Scissione, proposte dalle società di seguito elencate:

MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Matricola	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
500593	C.F. CUS COSENZA	C.F. C.U.S. UNICAL A.S.D.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 25 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025-

COMUNICATO UFFICIALE n. 80 pubblicato dalla L.N.D. inerente le ammissioni al Campionato Nazionale di Serie C femminile, stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE n. 81 pubblicato dalla L.N.D. inerente le ammissioni ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE n. 84 pubblicato dalla L.N.D. inerente il progetto seconde squadre Under 21 con diritto di promozione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza
MARAZITA SAMUEL	08/04/2010	A.S.D. CITTA DI FIORE C/5	04/08/2025	02/12/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE

MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
2220230	BELLUZZI DOMENICO ANTON	30/10/2004	A.S.D. SPORTING POLISTENA	04/08/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 5 AGOSTO 2025

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2025

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, è stata pubblicata la Legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", del quale è stata data notizia con la Circolare della LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, per quanto riguarda lo sport, è stato inserito l'art. 6-bis recante disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il comma 1 dell'articolo 6-bis prevede che: "Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo Regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo Comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale".

Il comma 2 dello stesso articolo 6-bis stabilisce che: "Nelle more dell'attuazione del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto Registro. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate".

L'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, al comma 1, che: "Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: ... *omissis*...

lett. g) – gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), del comma 1, dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali alle attività previste dalla medesima lett. i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200".

L'art. 1 del succitato Regolamento n. 200/2012 prevede che: "Ai fini del presente Regolamento si intende per: ... *omissis*...

m) – attività sportiva: attività rientrante nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non aventi scopo di lucro affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Il successivo articolo 6 del Regolamento stabilisce che: "Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio".

Per quanto riguarda le altre disposizioni, sono confermate quelle di cui al Decreto Legge n. 84 illustrate nella richiamata Circolare LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, sono stati aggiunti, tra l'altro, l'art. 12-ter, concernente l'imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamenti dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e l'art. 13-bis, recante motivazioni delle esigenze di indagine o controllo nei verbali di accesso. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono essere espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.



COMUNICATO UFFICIALE n. 80
Stagione Sportiva 2025/2026

Nella riunione del 31 Luglio 2025,

A) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 136 del 25 Giugno 2025 e n. 137 del 25 Giugno 2025, pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile e relativi agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l'ammissione al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2025/2026;
- Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2025;
- Preso atto delle risultanze comunicate dalla Co.Vi.So.D. e dal Dipartimento Calcio Femminile in ordine alla mancata iscrizione e alla rinuncia ovvero alla cessazione di ogni attività da parte di Società aventi diritto al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2025/2026;
- Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. sulle domande di iscrizione al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2025/2026 e sui ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell'istruttoria relativa alle domande di ammissione al Campionato e di ammissione alla graduatoria dei ripescaggi,

HA DELIBERATO

quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale di Serie C, relative alla Stagione Sportiva 2025/2026:

- **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto, disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL | (matricola n. 68396) |
| 2. SSDARL VILLORBA TREVISO F.C. | (matricola n. 937785) |
| 3. FC LESMO SSD arl | (matricola n. 947382) |
| 4. SSDSRL WOMEN MATERA CITTA' SASSI | (matricola n. 952340) |
| 5. SSD ACADEMY CALCIO PAVIA A RL | (matricola n. 951700) |
| 6. S.S.D. COLLEFERRO CALCIO | (matricola n. 650490) |
| 7. ASD PRO PALAZZOLO | (matricola n. 952871) |
| 8. U.S.D. ATLETICO URI | (matricola n. 59159) |
| 9. ASR CASOLESE CALCIO SSD A RL | (matricola n. 922819) |



- **Accoglimento** del ricorso presentato dalla seguente Società avente diritto, disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

1. S.P.D. THARROS (matricola n. 945251)

- **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società non aventi diritto, disponendone la conseguente ammissione alla graduatoria dei ripescaggi per il Campionato Nazionale di Serie C femminile 2025/2026:

1. ASCOLI CALCIO 1898 FC SpA (matricola n. 940156)
2. G.S. C.F. CAPRERA (matricola n. 82347)
3. ASD FABRIZIO MICCOLI (matricola n. 932790)

B) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

HA PRESO ATTO

di quanto di seguito specificato:

i) della mancata presentazione della domanda di partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026, da parte delle seguenti Società aventi diritto, disponendone la conseguente non ammissione al citato Campionato:

1. SSDARL ACCADEMIA SPAL (matricola n. 935002)
2. ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER (matricola n. 931955)
3. DELFINO PESCARA 1936 SpA (matricola n. 922177)

ii) della espressa rinuncia alla partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026, da parte delle seguenti Società aventi diritto, disponendone la conseguente non ammissione al citato Campionato:

1. ASD GELBISON WOMAN (matricola n. 962611)
2. MONTEROSSO POL. A.S.D. (matricola n. 76378)
3. ASD SEVENTEEN POTENZA (matricola n. 952824)
4. ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO (matricola n. 937851)
5. US RECANATESE ASD (matricola n. 41680)

iii) della comunicazione da parte del Dipartimento Calcio Femminile in relazione alla cessazione di ogni attività da parte della seguente Società avente diritto, disponendone la conseguente non ammissione al citato Campionato:



1. ASD BULE' BELLINZAGO (matricola n. 943128)

iv) che, alla luce dell'esito dell'istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.D., alla Società non avente diritto A.C.F. ALESSANDRIA CF (matricola n. 500134) è risultata preclusa la possibilità di colmare le vacanze di organico, in quanto priva del nullaosta del Comitato Regionale di appartenenza a concorrere ad eventuali ripescaggi, e che la stessa Società - in data 24 Luglio 2025 – ha fatto pervenire a mezzo PEC istanza di rinuncia al ripescaggio;

v) che, alla luce di quanto sopra e in considerazione del provvedimento federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 38/A del 25 Luglio 2025, relativo all'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B Femminile 2025/2026 con l'ammissione delle Società A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE (matricola n. 930557) e FROSINONE CALCIO S.R.L. (matricola n. 78971), l'organico del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2024/2025 annovera, allo stato, 42 squadre;

C) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 57 dell'11 Dicembre 2024, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile e modificato con successivo Comunicato Ufficiale n. 126 del 28 Maggio 2025 del medesimo Dipartimento;
- Visto il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2025 pubblicato dalla L.N.D.;
- Visto il Comunicato Ufficiale n. 1 del 8 Luglio 2025 pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile;
- Tenuto conto che, alla luce delle vacanze di organico ad oggi determinatesi, lo stesso va colmato per n. 6 (sei) unità;
- Tenuto conto che ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI (matricola n. 932827), WOMEN TORRES CALCIO (matricola n. 962663), AC REGGIANA 1919 srl (matricola n. 949637), ASCOLI CALCIO 1898 FC SpA (matricola n. 940156), C.F. CUS COSENZA (matricola n. 500593) e AC CHIEVOVERONA SSD ARL (matricola n. 920588) sono, nell'indicato ordine, le prime sei Società in base alle graduatorie redatte secondo i criteri stabiliti nel Comunicato Ufficiale n. 57 dell'11 Dicembre 2024, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile e modificato con successivo Comunicato Ufficiale n. 126 del 28 Maggio 2025 del medesimo Dipartimento, nonché nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2025 e nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 8 Luglio 2025 del Dipartimento Calcio Femminile;
- Considerato che, alla luce delle verifiche – risultate positive – effettuate dalla Co.Vi.So.D. in ordine all'adempimento di tutte le condizioni previste per l'ammissione alla graduatoria dei



ripescaggi, le Società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI (matricola n. 932827), AC CHIEVOVERONA SSD ARL (matricola n. 920588), C.F. CUS COSENZA (matricola n. 500593), AC REGGIANA 1919 srl (matricola n. 949637) e WOMEN TORRES CALCIO (matricola n. 962663) hanno soddisfatto i requisiti all'uopo prescritti;

- Tenuto conto dell'accoglimento del ricorso presentato dalle Società G.S. C.F. CAPRERA (matricola n. 82347), ASD FABRIZIO MICCOLI (matricola n. 932790) e ASCOLI CALCIO 1898 FC SpA (matricola n. 940156), all'esito del quale si è disposta l'ammissione delle indicate Società alla graduatoria dei ripescaggi per il Campionato Nazionale di Serie C femminile 2025/2026;

HA DELIBERATO

di integrare l'organico del Campionato di Serie C Femminile 2025/2026, fino alla concorrenza di 48 Società, con l'ammissione delle seguenti Società, nell'ordine:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI | (matricola n. 932827) |
| 2. WOMEN TORRES CALCIO | (matricola n. 962663) |
| 3. AC REGGIANA 1919 srl | (matricola n. 949637) |
| 4. ASCOLI CALCIO 1898 FC SpA | (matricola n. 940156) |
| 5. C.F. CUS COSENZA | (matricola n. 500593) |
| 6. AC CHIEVOVERONA SSD ARL | (matricola n. 920588) |

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE n. 81 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Nella riunione del 31 Luglio 2025,

A) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 1193, n. 1194, n. 1195, n. 1196 e n. 1997, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque in data 12 Giugno 2025, nonché nel Comunicato Ufficiale n. 5, pubblicato dalla medesima Divisione in data 12 Luglio 2025, in ordine agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l'ammissione ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2025/2026;
- Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati Ufficiali n. 1 e n. 2 del 1° Luglio 2024;
- Preso atto delle risultanze comunicate dalla Co.Vi.So.D. e dalla Divisione Calcio a Cinque in ordine alla mancata iscrizione e alla rinuncia ovvero alla cessazione di ogni attività da parte di Società aventi diritto ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2025/2026
- Esaminato il parere della CO.VI.SO.D. sulle domande di iscrizione ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2025/2026 e sui ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell'istruttoria relativa alle domande di ammissione ai Campionati Nazionali,

HA PRESO ATTO

di quanto di seguito specificato:

- i) della espressa rinuncia, da parte delle seguenti Società aventi diritto, alla partecipazione ai rispettivi Campionati Nazionali sotto indicati:

Serie A2 maschile

1. A.S.D. CITTA' DI ANZIO (matricola n. 930752)

Serie B maschile

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. A.S.D. FUTSAL PONTEDERA | (matricola n. 921121) |
| 2. A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | (matricola n. 949953) |
| 3. A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 | (matricola n. 917658) |
| 4. P.G. JASNAGORA A.S.D. | (matricola n. 78359) |
| 5. ASR MERNAP FAENZA | (matricola n. 951448) |
| 6. P.G.S. VILLAUREA A.S.D. | (matricola n. 740366) |

Serie A femminile

1. A.S.D. V.I.P. C5 (matricola n. 947462)



Serie B femminile

1. A.S.D. ROYAL TEAM LAMEZIA (matricola n. 937025)
2. P.G. JASNAGORA A.S.D. (matricola n. 78359)
3. A.S.D. NEW REAL RIETI (matricola n. 951516)
4. A.S. COMETA S.D. (matricola n. 676134)
5. A.S.D. S.S. CAMPOBASSO CALCIO A 5 (matricola n. 795088)
6. U.S. ALTA GIUDICARIE A.S.D. (matricola n. 80034)
7. REAL GRYPHUS (matricola n. 922834)
8. A.S.D. VM CERVETERI COPPA D'ORO (matricola n. 955178)

- ii) della espressa rinuncia, da parte della seguente Società avente diritto, alla partecipazione al Campionato Nazionale sotto indicato, pervenuta successivamente al parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D. ai fini della relativa ammissione:

Serie B femminile

1. A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA (matricola n. 500586)

- iii) della mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte delle seguenti Società aventi diritto, alla partecipazione ai rispettivi Campionati Nazionali sotto indicati:

Serie A2 Elite maschile

1. A.S.D. LEONARDO (matricola n. 931618)

Serie A2 maschile

1. A.S.D. LAURENTINO C5 (matricola n. 947466)

Serie B maschile

1. A.S.D. PARTHENOPE FUTSAL A.S.D. (matricola n. 945886)

Serie A femminile

1. A.S.D. FUTSAL IRPINIA FEMMINILE (matricola n. 951530)

Serie B femminile

1. A.S.D. ARZACHENA 2015 (matricola n. 943371)
2. PESCARA 1927 (matricola n. 962378)
3. A.S.D. WOMAN FUTSAL CLUB (matricola n. 945315)
4. A.S.D. CITTA' GIARDINO MARASSI (matricola n. 945763)
5. A.S.D. GRADARA CALCIO (matricola n. 938431)



- iv) della mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte delle seguenti Società aventi diritto, alla partecipazione ai rispettivi Campionati Nazionali sotto indicati, nonché della espressa dichiarazione, da parte delle medesime Società, di cessazione di tutte le attività:

Serie A2 maschile

1. A.S.D. ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER (matricola n. 919765)

Serie B maschile

1. S.S. PRO PATRIA S. FELICE A.S.D. (matricola n. 630471)

- v) della mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. da parte della seguente Società avente diritto:

Serie A2 Elite maschile

1. A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA (matricola n. 720331)

- vi) della mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. da parte della seguente Società avente diritto, nonché dell'invio della contestuale rinuncia al Campionato Nazionale di competenza:

Serie B maschile

1. A.S.D. VENAFRO FC (matricola n. 946219)

B) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

HA DELIBERATO

quanto segue in ordine alle ammissioni ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, relative alla Stagione Sportiva 2025/2026:

Campionato Nazionale di Serie A2 Elite maschile:

- a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalla seguente Società (avente diritto), disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

1. MACCAN PRATA C5 SSD A RL (matricola n. 937980)

Campionato Nazionale di Serie A2 maschile:

- a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalla seguente Società (avente diritto), disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:



1. A.S.D. FORMIA FUTSAL (matricola n. 945864)

Campionato Nazionale di Serie B maschile:

a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società (aventi diritto), disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO | (matricola n. 700592) |
| 2. EAGLES FUTSAL | (matricola n. 922683) |
| 3. A.S.D. C.U.S. PALERMO | (matricola n. 916525) |

Campionato Nazionale di Serie B femminile:

a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società (aventi diritto), disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. A.S.D. ATHENA SASSARI FC5 | (matricola n. 950090) |
| 2. A.S.D. MICHELE PRIOLO GALLINESE WOMAN | (matricola n. 964105) |
| <i>(scissa da A.P.S. REGGIO SPORTING CLUB, matricola n. 941153)</i> | |

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque procederà ad eventuali ripescaggi, laddove previsto, tenendo conto:

- delle specifiche procedure di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2025;
- delle specifiche procedure stabilite dalla Divisione Calcio a Cinque con proprio Comunicato Ufficiale n. 682 del 25 Febbraio 2025 per quanto attiene ai Campionati Nazionali maschili di Serie A, di Serie A2 Elite, di Serie A2 e di Serie B, nonché del proprio Comunicato Ufficiale n. 683 del 25 Febbraio 2025 relativamente al Campionato Nazionale Femminile Serie A e al Campionato Nazionale Femminile Serie B e del proprio Comunicato Ufficiale n. 609 del 12 Febbraio 2025 per le seconde squadre delle Società del Campionato di Serie A maschile;
- dell'esito delle verifiche effettuate dalla Co.Vi.So.D. in ordine all'adempimento di tutte le condizioni previste per l'ammissione alla graduatoria dei ripescaggi ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 84 **Stagione Sportiva 2025/2026**

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C. del 18 luglio 2024, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 54 di pari data, si esplicano le modalità e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. relativi al rinnovo del progetto sperimentale – facoltativo per i Comitati – per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre “Under 21” che, nella stagione sportiva 2025/2026, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore.

I. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PASSAGGI DI CATEGORIA

La seconda squadra di calcio a 11 maschile dovrà iniziare la propria attività con la partecipazione al Campionato di Terza Categoria–Under 21 maschile (oppure al Campionato di Terza Categoria, con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra, nei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21, od anche al Campionato di Seconda Categoria – sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra – per quei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21 e di Terza Categoria “tradizionale”), mentre le seconde squadre nelle attività di calcio femminile a 11 e di calcio a cinque maschile e femminile inizieranno dal livello dilettantistico più basso del Comitato Regionale organizzatore, sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra.

La seconda squadra, al termine del Campionato cui ha partecipato nella stagione sportiva 2025/2026, potrà essere promossa al Campionato di categoria superiore, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato di categoria superiore. La seconda squadra che ha conseguito nella stagione sportiva 2024/2025 la promozione al Campionato di categoria superiore dovrà parteciparvi rispettando il limite di età “Under 21”, con la possibilità di utilizzare gli atleti “fuori quota” di cui al successivo punto II del presente Comunicato Ufficiale.

Fermo restando quanto premesso, il massimo Campionato che, in prospettiva futura, potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 maschile è quello di Promozione; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 femminile è quello di Eccellenza; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 maschile è quello di Serie C/C1; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 femminile è quello di Serie C/C1.

Qualora al termine del Campionato di competenza, a seguito di promozione della seconda squadra, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra stessa nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al Campionato dilettantistico della categoria inferiore. Anche in caso di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima Coppa Italia o Coppa Regione/Provincia, la seconda squadra dovrà partecipare ad altra Competizione di Coppa di rango inferiore o, se non esistente, non potrà parteciparvi.



II. ATLETI/ATLETE SECONDA SQUADRA

Per i Campionati di Calcio a 11, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi (Under 21) e, nel limite dei 20 atleti/atlete, inserire n. 3 atleti/atlete “fuori quota” nati/e dal 1° gennaio 2002 in poi (Under 23).

Per i Campionati di Calcio a 5, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 12 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi (Under 21) e, nel limite dei 12 atleti/atlete, inserire n. 1 atleta “fuori quota” nato/a dal 1° gennaio 2002 in poi (Under 23).

Nella distinta di gara della seconda squadra di calcio a 11, solo per la cosiddetta “regular season” potranno essere inseriti atleti/atlete delle sopra indicate fasce di età che sono stati impiegati fino ad un massimo di 5 gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2025/2026, a condizione che dette gare abbiano conseguito un effetto valido ai fini della classifica; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

Per eventuali gare di spareggio o di play-off/play-out della seconda squadra di calcio a 11, nella relativa distinta di gara potranno essere inseriti soltanto atleti/atlete che non sono stati impiegati in gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2025/2026; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (0-6 per il Calcio a 5). La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

III. SQUALIFICA ATLETA SECONDA SQUADRA

In caso di squalifica, l’atleta sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. L’atleta dovrà scontare la squalifica nella squadra in cui era utilizzato quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, l’atleta è inutilizzabile anche nell’altra squadra.

IV. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

La seconda squadra che vorrà iscriversi ad un Campionato, nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, dovrà presentare la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione, comprensiva della dichiarazione di disponibilità di un impianto di giuoco e del pagamento dell’importo relativo ai diritti d’iscrizione, secondo le indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale della LND n. 1, pubblicato il 1° luglio 2025 (diritti di iscrizione e oneri), e nel rispetto dei termini stabiliti dal Comitato di competenza, pubblicati da quest’ultimo su proprio Comunicato Ufficiale.

Non è dovuta la tassa associativa per la seconda squadra e le spese di assicurazione sono assorbite in quelle dovute dalla Società di riferimento, mentre per l’acconto spese e organizzazione l’individuazione del relativo importo è demandata ai competenti Comitati.

Nel caso di rinuncia od esclusione della prima squadra di una Società dal campionato di propria competenza, anche la seconda squadra della medesima Società viene esclusa dalla competizione cui partecipa.



Le Società del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque devono richiedere il nulla osta al rispettivo Dipartimento o Divisione per iscrivere una propria seconda squadra a partecipare – con diritto di promozione – ai Campionati dilettantistici di base organizzati dai Comitati Regionali.

V. ATTIVITA' SPORTIVA

La seconda squadra non può beneficiare di eventuale “ripescaggio” per il completamento degli organici dei Campionati della stagione sportiva 2026/2027.

La seconda squadra che a seguito di promozione acquisisce il titolo sportivo a partecipare al Campionato di categoria superiore nei limiti di cui ai precedenti punti, non potrà mai essere oggetto di scissione o conferimento d'azienda (art. 20 NOIF) da parte della Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete